

Spettabile
Collegio dei Revisori dei Conti
Loro Sedi

San Lazzaro di Savena, 04.04.2009
Protocollo n° 12615

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria, redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999¹, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 2.01.2004, sull'intesa preliminare riguardante "Ipotesi di accordo per la revisione di alcuni istituti del Contratto Decentrato 15.12.2005" e "Riparto risorse decentrate anno 2008 e anno 2009", sottoscritta dalla delegazione trattante di parte pubblica e da quella sindacale in data 31 marzo 2009.

1 – Premessa

Richiamati:

- la relazione del 14 novembre 2005 prot. 45206 relativa alla Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate - ex art. 15 CCNL 1.4.99 - art. 31 e 32 CCNL 22.1.2004 - per l'anno 2005, ed il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 37 del 18.11.2005;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 15.12.2005;
- la relazione del 18 dicembre 2006 relativa alla Costituzione e riparto del Fondo per le risorse decentrate artt. 31 e 32 CCNL 22.1.2004 anno 2006 ed i verbali del Collegio dei Revisori dei Conti n. 12 del 19/12/2006 e 14 del 6/1/2007
- la relazione del 4 aprile 2008 prot. 14630 relativa alla Costituzione e riparto del Fondo per le risorse decentrate artt. 31 e 32 CCNL 22.1.2004 anno 2007 ed il verbale n. 32 del 7/4/2008 del Collegio dei Revisori dei Conti

In relazione agli adempimenti di cui all'art. 5 c. 3 del CCNL 1.4.99, a seguito della sottoscrizione in data 31.3.2009:

- dell'ipotesi di accordo per la revisione di alcuni istituti del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 15.12.2005;
- dell'ipotesi di accordo sul riparto del Fondo per le risorse decentrate anno 2008;
- dell'ipotesi di accordo sul riparto del Fondo per le risorse decentrate anno 2009;

si esprimono le seguenti considerazioni, per gli adempimenti di competenza di codesto Spettabile Collegio.

¹ 3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

2 – L'ipotesi di accordo sulla revisione di alcuni istituti del Contratto Decentrato 15.12.2005

Con la relazione del 1 dicembre 2008 prot. n. 50402, fatta propria dalla Giunta comunale con deliberazione n. 247 del 1.12.2008 ed inviata per conoscenza a codesto Spettabile Collegio, si evidenziava la necessità di procedere alla modifica di alcuni istituti contrattuali affetti da illegittimità, per rientrare nei vincoli fissati dal Contratto Collettivo Nazionale e, fino al completamento della fase negoziale, di sospendere l'erogazione dei compensi riferiti a tali istituti contrattuali.

Infatti, tenuto conto delle disposizioni recentemente introdotte in tema di controlli sulla contrattazione decentrata dall'art. 67 c. 12 del D.L. 112/08², e considerati gli esiti negativi delle trattative con le rappresentanze sindacali, avviate a seguito del verbale del 17 luglio 2008, l'Amministrazione ha dovuto procedere in via di autotutela alla sospensione, con determinazione n. 1158/2008 e con

² Art. 67 D.L. 112/08:

8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

decorrenza dalla retribuzione del mese di dicembre 2008, dell'erogazione dei compensi ed indennità derivanti dalle seguenti clausole affette da nullità:

- art. 26 del CCDI 15.12.2005 "Indennità di disagio"
- art. 27 del CCDI 15.12.2005 "Indennità di disagio variabile o collegata ad eventi"
- art. 31 del CCDI 15.12.2005 "Indennità di reperibilità", limitatamente al comma 4
- art. 32 del CCDI 15.12.2005 "Attività prestata in giorno festivo o di riposo compensativo"
- art. 35 del CCDI 15.12.2005 "Iniziativa per l'incremento della qualità" (I.P.Q.)
- art. 36 del CCDI 15.12.2005 "Indennità di particolare responsabilità" (I.P.R.)
- Accordo 7.11.2002 "Accordo inerente i servizi serali e il modulo festivo del Corpo della Polizia Municipale di San Lazzaro di Savena"
- Accordo 19.6.2003 "Accordo inerente i servizi festivi del personale addetto al Cimitero comunale di San Lazzaro di Savena" per l'accertata corrispondenza di contenuti e quindi di difformità rispetto alle clausole sopra citate;
- Accordo 9.7.2008 "Accordo decentrato integrativo sulla corresponsione dei relativi compensi per attività disagiata per servizi festivi al personale della Mediateca comunale" per l'accertata corrispondenza di contenuti e quindi di difformità rispetto alle clausole sopra citate

A seguito di detta sospensione, le Organizzazioni sindacali hanno promosso il tentativo di conciliazione presso la Prefettura, che si è svolto nel mese di dicembre 2008 con esito negativo; la trattativa è ripresa ad inizio 2009, ed ha portato alla sottoscrizione dell'ipotesi di revisione degli istituti contrattuali sospesi, sottoscritta il 31 marzo 2009, allegato **a)**, attuativa degli impegni assunti con l'accordo del 3 marzo 2009. Tale ipotesi, modificativa di alcune parti del CCDI in essere, assume quindi la logica di accordo-ponte, tenuto conto della probabile entrata in vigore, entro il 2009, del CCNL di comparto relativo al biennio economico 2008-2009, nonché della riforma della contrattazione che sarà introdotta dai decreti attuativi della legge 15/2009.

2.1 Indennità per attività disagiate

L'art. 17, comma 2 lettera e) del CCNL 1.4.1999 prevede la possibilità di compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C.

L'erogazione dell'indennità deve avvenire sulla base del contratto integrativo che deve svolgere appunto una precisa valutazione circa l'"esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate", legando il riconoscimento dell'indennità, pur nella valutazione demandata al contratto di secondo livello, a condizioni di particolare disagio, che non trovino forme di compenso alternativo né giustificazione nella semplice appartenenza del dipendente ad un determinato profilo professionale.

La revisione effettuata con l'accordo sottoscritto si ispira alle suddette considerazioni.

In particolare, la nuova formulazione dei criteri di riconoscimento dell'indennità di disagio fisso prevede:

- la definizione delle tipologie di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, delle diverse fattispecie e delle esemplificazioni che consentono di individuare il personale coinvolto
- l'attribuzione al personale delle categorie B e C
- la riduzione dell'importo delle indennità, rispetto a quanto previsto per casi analoghi dal CCDI 15.12.2005, in una logica di progressivo allineamento, nel rispetto dell'autonomia negoziale, alle indicazioni fornite dall'ARAN (contenimento dell'importo dell'indennità di disagio entro il valore dell'indennità di turno o di rischio, a seconda della tipologia di attività disagiata rilevata);

- l'eliminazione, realizzata con apposite abrogazioni, di alcune fattispecie precedentemente previste dal CCDI (indennità di disagio fisso e variabili per il personale della Polizia Municipale, indennità di disagio variabile per servizi festivi o per effettuazione di lavoro straordinario elettorale) tenuto conto delle nuove declaratorie e conformemente alle direttive dell'ARAN.

I valori dell'indennità di disagio fisso sono variati come segue:

importi disagio fisso CCDI 2005	nuovi importi disagio fisso	differenza	differenza %
165	155	- 10	- 6,06
425	400	- 25	- 5,88
230	215	- 15	- 6,52
833	798	- 35	- 4,20
715	680	- 35	- 4,90
650	650	0	-
650	615	- 35	- 5,38
541	0	- 541	- 100,00
999	0	- 999	- 100,00
media importi precedenti	media nuovi importi	media differenza	media differenza %
578,67	501,86	- 188,33	- 25,88

L'importo delle suddette indennità fisse registra una riduzione percentuale rispetto agli importi previsti per casi analoghi nel CCDI 2005, passando da una media di Euro 579 ad una media di Euro 501, oltre all'azzeramento di due tipologie di indennità (le indennità per il personale di PM): mediamente quindi la riduzione complessiva è del 25,88 %.

L'insieme degli interventi descritti, compresa l'abrogazione degli accordi sul disagio variabile, determina in assoluto una diminuzione del budget annuo complessivamente destinato a tale istituto contrattuale, che passa dai 92.300 Euro del 2007, agli 85.000 Euro del 2008 ed ai previsti 32.000 Euro del 2009.

Viene inoltre disposto dall'accordo:

- che le indennità di disagio, come le altre indennità connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa, possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta;
- che non possono essere corrisposte indennità di rischio e di disagio al medesimo titolo.

2.2 Indennità per specifiche responsabilità (IPR) e Iniziative per il miglioramento della qualità (IPQ)

Il CCNL 1.4.1999 (art. 17, c. 2, lett. f) regola la possibile attribuzione di compensi per l' "esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C nonché del personale della categoria D ove non incaricato di posizione organizzativa".

La finalità dell'istituto retributivo è quella, di carattere premiante, di promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia dell'ente e di qualità dei servizi istituzionali attraverso piani di attività anche pluriennali e di progetti basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativi dei risultati. Ai fini dell'erogazione dei compensi mediante l'intervento della contrattazione decentrata integrativa occorrerà dunque prevedere in particolare l'attribuzione di compiti specifici che vadano ad essere qualificati come importanti

“specifiche responsabilità”, nonché la verifica non solo dell’espletamento di detti compiti con le connesse responsabilità, ma anche dell’avvenuto conseguimento dei risultati attesi.

Si tratta di un istituto contrattuale che riveste particolare interesse per l’Amministrazione Comunale, che si è trovata negli ultimi anni ad assumere sempre più un ruolo di “holding” rispetto ai servizi gestiti, e che necessita quindi di figure con inquadramento medio-alto che possano essere investite di specifiche responsabilità per far fronte alla sempre più elevata complessità delle funzioni attribuite all’Ente.

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dell’indennità per le specifiche responsabilità (IPR), tenuto conto della disposizioni di cui all’art. 7 del CCNL 9.5.2006 che fissa unicamente un limite superiore all’indennità per compensare specifiche responsabilità, sono state introdotte all’art. 36 del CCDI 15.12.2005 due ulteriori fasce (euro 450,00 ed euro 750,00).

E’ stata inoltre rivista la scheda con i criteri per il riconoscimento di tale compenso, facendo prevalere gli aspetti che misurano la responsabilità attribuita, per graduare il valore dell’indennità con parametri rispondenti al contesto organizzativo attuale.

Il budget per il finanziamento di tale istituto contrattuale è stato quindi adeguatamente dimensionato, con un incremento dell’importo annuo che passa dai 32.000 Euro del 2007-2008 agli 80.000 Euro previsti per il 2009.

In tale contesto si colloca anche l’abrogazione dell’articolo 35 del CCDI che prevedeva l’attribuzione di una indennità per lo svolgimento di “Iniziativa per il miglioramento della qualità (IPQ)”, che cessa di essere corrisposta fin dal 1 luglio 2008. Il relativo budget (Euro 53.000 nel 2007) è stato conseguentemente azzerato nel 2009. I soggetti precedentemente destinatari di tale indennità saranno valutati secondo i nuovi criteri di misurazione della responsabilità definiti per le IPR.

2.3 Indennità di reperibilità e lavoro straordinario

L’ipotesi di accordo prevede la modifica dell’art. 31 del CCDI, relativo al servizio di pronta reperibilità, abrogando la disposizione che prevedeva una durata minima di un’ora del servizio svolto in caso di chiamata, da parte del personale reperibile.

2.4 Compensi produttività individuale e collettiva:

Per il 2009, a carattere sperimentale, oltre al compenso per produttività collettiva basata su obiettivi individuali assegnati dai dirigenti saranno destinate risorse per remunerare compensi per produttività su progetti, basata su obiettivi di gruppo ai quali partecipano determinati gruppi di dipendenti, che prevedano l’effettivo incremento della produttività ed il miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa e svolta in orario ordinario di lavoro e di servizio.

I criteri di coinvolgimento del personale, di riparto e di valutazione dei risultati e dell’apporto individuale per i progetti, sulla base dei budget definiti in sede di riparto del Fondo 2009, saranno concordati entro il mese di aprile 2009, fermo restando che il sistema di riparto terrà conto dell’apporto individuale al conseguimento dei risultati previsti dal progetto stesso.

Tenuto conto delle disposizioni della L. 133/09, sono state inoltre adeguate le causali di assenza rilevanti ai fini della determinazione della quota di produttività spettante.

Trattandosi di una fase sperimentale, entro il 15.11.2009 le parti si incontreranno per valutare la sperimentazione effettuata.

Il budget dei progetti è definito con l'accordo decentrato di ripartizione del Fondo risorse decentrate 2009. L'importo complessivamente destinato alla remunerazione della produttività collettiva ed individuale, pari a 163.000 Euro nel 2007, passa ai 167.000 euro previsti per il 2008 (che diventano indicativamente 200.000 Euro per effetto delle fasi transitorie descritte al successivo punto 2.4), per arrivare a complessivi 125.000 euro del 2009, di cui 56.500 destinati ai progetti sperimentali di nuova istituzione.

2.5 Le fasi transitorie – il secondo semestre 2008

Tenuto conto che le nuove disposizioni sugli istituti come sopra ridefiniti entrano in vigore a decorrere dal 1.1.2009, l'accordo prevede fasi transitorie, per disciplinare gli istituti contrattuali la cui erogazione è sospesa per effetto della determinazione 1158/08.

L'accordo prevede:

- che il pagamento delle quote sospese 2008 relative al disagio fisso mensile del personale di categoria B e C, tenuto conto delle nuove declaratorie della tabella di cui all'art. 26 avverrà, per i mesi non ancora liquidati del 2° semestre 2008, negli importi e con le modalità fissate nel CCDI 15.12.2005;
- che il pagamento delle quote sospese 2008 relative al disagio variabile al personale di categoria B e C e relative al disagio fisso e variabile al personale di categoria D, e per le quote relative all'ex IPQ ora abrogata, il pagamento avverrà sommando, per ogni soggetto percettore, al compenso potenziale di produttività calcolato secondo la disciplina di cui agli artt. 21 e 22 del CCDI, la quota individuale non liquidata per indennità di disagio e procedendo alla relativa liquidazione tenuto conto della percentuale di raggiungimento degli obiettivi e di valutazione dei fattori di prestazione individuale per il 2008.
- che per le IPR in essere al 30.6.2008, la liquidazione dei compensi relativi per le quote di competenza del secondo semestre 2008 avverrà entro il mese di aprile 2009.
- che la scheda per l'attribuzione delle IPR preveda punteggi preferenziali per valorizzare l'autonomia acquisita tramite l'esperienza accumulata (es: personale precedentemente destinatario dell'indennità di cui all'ex art. 35 o personale di categoria D precedentemente destinatario di indennità di disagio)

3. La costituzione del Fondo per le risorse decentrate (art. 15 CCNL 1.4.99 e artt. 31-32 CCNL 22.1.2004) – Le linee di indirizzo della Giunta Comunale

L'Amministrazione comunale ad inizio 2008 ha avviato internamente il percorso di verifica del Fondo per le risorse decentrate anche in relazione alle sollecitazioni dell'ANCI Regionale; successivamente alla sottoscrizione del verbale del 17 luglio 2008 con le organizzazioni sindacali, che ha dato avvio alla fase di revisione di alcune parti del contratto integrativo decentrato, ha ritenuto di avvalersi di esperti (con l'incarico, sopra citato, alla Società Paideia s.r.l.) per verificare con maggiore tempestività e certezza, data la complessità della materia, la determinazione del Fondo per le Risorse Decentrate.

Come risulta dalla sopra richiamata relazione del 1 dicembre 2008 prot. 50402, e come illustrato dettagliatamente nelle relazioni, in essa citate, della Responsabile del Settore Risorse Umane, della Responsabile del Settore Controllo di Gestione e Qualità, nonché nella relazione conclusiva predisposta dal Consulente Dr. Mario Caldarini per Paideia s.r.l. (che si allegano alla presente relazione, allegati **b), c) e d))** sono stati effettuati controlli e definiti criteri che hanno consentito, a seguito del descritto percorso di revisione, di procedere alla costituzione del Fondo 2008 secondo criteri di massima correttezza, opportunamente validati dal consulente incaricato.

3.1 La costituzione del Fondo 2008

La Giunta Comunale ha successivamente formulato le necessarie linee di indirizzo, con la deliberazione n. 19 del 17/2/2009, relativamente:

- ai criteri per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 15 c. 5 e art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999, da applicarsi a decorrere dalla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2008;
- alla fissazione, per il 2008, nella percentuale massima dell'incremento dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.99;
- alla definizione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Unico delle entrate tributarie approvato da ultimo con delibera del C.C. n. 11/2008, della misura dell'incentivo destinato al personale del Settore Entrate per il progetto di recupero dell'evasione ICI e Tarsu, per il 2008;
- alla definizione delle risorse finalizzate all'incentivazione del personale incaricato della progettazione interna e delle opere di pianificazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 109/94, ora art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006, nella misura risultante dai piani finanziari delle opere, come previste nel relativo piano triennale;
- alla definizione delle risorse finalizzate all'incentivazione del personale dei Servizi Demografici incaricato delle funzioni di cui all'art. 2 c. 11 della legge 244/2007, sulla base dei criteri di cui al DM 28/4/2008;
- all'incremento del Fondo di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 per l'anno 2008 per l'importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2005, verificato che il patto di stabilità interno per l'esercizio 2007 risulta rispettato, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1 comma 557 della legge 27.12.2006 n. 296, e verificato che il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti non è superiore al 39 %, come da documentazione conservata agli atti.

Ha inoltre dato atto che i sopra richiamati incrementi del Fondo 2008 risultano compatibili con i vincoli in tema di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 c. 557 della legge 296/2006, come risulta dalla documentazione agli atti relativa al Rendiconto 2007, trasmessa anche alla Corte dei Conti.

Il Fondo 2008 risulta pertanto costituito come da prospetto allegato **e)** alla presente relazione, dal quale si evincono anche gli scostamenti rispetto al Fondo per l'anno 2007.

Per quanto attiene alla possibile destinazione in sede di riparto di tali risorse, il percorso di revisione ha prodotto l'effetto di aumentare di Euro 238.257 la quota "stabile" e di diminuire di Euro 272.115 la

quota "variabile" del Fondo stesso, determinando nel complesso una sostanziale equivalenza dell'importo complessivo del Fondo 2008 rispetto al 2007.

Le risorse stabili ammontano pertanto, nell'ambito della costituzione del Fondo 2008, ad Euro 899.849, e risultano sufficienti a garantire l'utilizzo per istituti stabili (indennità di comparto, posizioni organizzative, progressioni orizzontali), quantificato per il 2008 in Euro 654.177.

Il Fondo 2008, comprensivo del Fondo straordinari e degli importi delle dichiarazioni congiunte per l'incremento delle p.e.o., diminuisce rispetto al 2007 di Euro 33.858 (tenuto conto che la riduzione disposta dal D.L. 112/08 sui risparmi del part-time è pari ad Euro 18.024,17, e che dal 2007 è stato esternalizzato il servizio Neve, finanziato per Euro 9.154,60 nel Fondo 2007 e per ulteriori 4.577,30 nel Fondo 2006).

3.2 La costituzione del Fondo 2009

Per il 2009 gli elementi stabili della costituzione del Fondo come rivisti con il richiamato percorso di ricostruzione, sono sostanzialmente confermati nei valori previsti per il 2008, non essendosi verificate al momento situazioni che ne possano determinare la diminuzione, quali ad esempio la riduzione stabile di posti di dotazione organica. E' stato azzerato l'importo relativo ai risparmi del part time, già ridotto a decorrere dal 26 giugno 2008 in applicazione delle disposizioni del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/08, con una ulteriore riduzione del Fondo di Euro 17.912,83.

Per quanto attiene alle parti variabili del Fondo 2009 (quali ad esempio l'incremento dell'1,2%, gli incrementi di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999, incrementi per sponsorizzazioni, o per compensi derivanti da leggi speciali, ecc.) la costituzione presunta effettuata ha tenuto conto degli importi presenti nel Fondo 2008, al fine di stimare l'importo complessivo nelle more della corretta applicazione dei criteri sopra descritti.

4. L'Ipotesi di accordo sul riparto del Fondo

4.1 Il riparto del Fondo 2008

Il prospetto di riparto del Fondo 2008, allegato **f**), rappresenta l'effetto delle sopraindicate modifiche, ed in particolare dell'applicazione delle fasi transitorie di cui al punto 2.5 sul complesso delle risorse decentrate calcolate come previsto al punto 3.1, allegato **e**).

4.2 Il riparto del Fondo 2009

I più significativi effetti dell'accordo di revisione degli istituti contrattuali (abrogazione articolo 35-IPQ, modifica alla disciplina dell'indennità di disagio, introduzione nuovi criteri per la misurazione delle IPR, introduzione dei progetti per la produttività) trovano adeguata rappresentazione nel prospetto che ipotizza il riparto del Fondo 2009.

Come anticipato al punto 3.2, il Fondo 2009 non è al momento costituito in via definitiva e pertanto le somme ipotizzate per il relativo riparto dovranno trovare conferma al termine della fase di costituzione. Il prospetto allegato **g**) rappresenta l'ipotesi al momento sottoscritta.

5 - Le risorse finanziarie disponibili

5.1 Fondo 2008

Le risorse necessarie per il finanziamento del Fondo di cui agli artt. 14 (straordinari) e 15 (risorse decentrate) del CCNL 1.4.99, per l'esercizio 2008 di cui ai punti precedenti ammontano complessivamente ad Euro 1.549.139.

Gli stanziamenti allo scopo predisposti, comprensivi della quota del Fondo e di quella dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali risultano disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio 2008, all'intervento 1491.3/1 (straordinari) e 1491.3/2 (risorse decentrate) come segue:

	valore fondi art. 14 e 15	stanziamenti bil. 2008
fondo art. 14 straord.	53.820	44.639
fondo art. 15	1.495.319	1.507.990
totale	1.549.139	1.552.629

L'IRAP risulta stanziata all'intervento 1497/17 per Euro 105.210.

Tali stanziamenti ricomprendono gli importi di competenza del personale assegnato alle Istituzioni Comunali.

5.2 Fondo 2009

Le risorse necessarie per il finanziamento del Fondo di cui agli artt. 14 (straordinari) e 15 (risorse decentrate) del CCNL 1.4.99, per l'esercizio 2009, attualmente stimate in via presuntiva ma non ancora definitive, di cui ai punti precedenti, ammontano complessivamente ad Euro 1.520.931.

Gli stanziamenti allo scopo predisposti, comprensivi della quota del Fondo e di quella dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali risultano disponibili nel bilancio di previsione dell'esercizio 2009, all'intervento 1491.3/1 (straordinari) e 1491.3/2 (risorse decentrate) come segue:

	valore fondi art. 14 e 15	stanziamenti bil. 2009
fondo art. 14 straord.	53.820	53.820
fondo art. 15	1.467.111	1.524.666
totale	1.520.931	1.578.486

L'IRAP risulta stanziata all'intervento 1497/17 per Euro 103.582.

Tali stanziamenti ricomprendono gli importi di competenza del personale assegnato alle Istituzioni Comunali.

6 - Gli effetti della revisione del Contratto Decentrato Integrativo.

Le modifiche apportate gli istituti contrattuali sopra descritte entrano in vigore dal 1.1.2009, fatte salve le fasi transitorie relative al secondo semestre 2008.

La ricostruzione del Fondo del 2007 e degli anni precedenti è in gran parte avvenuta. E' in fase di completamento il percorso di ricognizione straordinaria per selezionare e quantificare i progetti di sviluppo e miglioramento di cui all'articolo 15 c.5 CCNL 1/4/99, finalizzata a verificare la "tenuta" del Fondo a suo tempo costituito alla luce dei criteri sopra descritti ed utilizzati per il 2008. Una volta completata questa ricognizione sarà possibile quantificare adeguatamente e comunicare alla Giunta ed al Collegio dei Revisori l'esatta situazione dei fondi degli anni 2003-2007.

Per quanto attiene all'utilizzo delle risorse decentrate, una volta ridefinito il valore dei Fondi degli anni precedenti sarà possibile formulare ipotesi per eventuali compensazioni rispetto agli importi liquidati, fino al provvedimento di sospensione n. 1158/08, alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina degli istituti contrattuali, nel rispetto tra l'altro delle disposizioni di cui alla legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/08.

* * *

Si resta in attesa dell'esito del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione degli oneri, come previsto all'art. 5 c. 3 del CCNL 1.4.1999.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia della cortese collaborazione e si porgono cordiali saluti.

AB/Mg

F.to La Dirigente della 4[^] Area
Dr.ssa Anna Barbieri

Allegati:

- A. ipotesi di revisione di alcuni istituti del Contratto Decentrato 2005, sottoscritta il 31 marzo 2009
- B. relazione della Responsabile del Settore Risorse Umane sulla revisione della costituzione del Fondo art. 15 ccnl 1.4.99 e sui criteri per gli incrementi stabili di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.99
- C. relazione della Responsabile del Settore Controllo di Gestione e Qualità sui criteri utilizzati per gli incrementi variabili di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.99
- D. certificazione effettuata dal Consulente Dr. Mario Caldarini per Paideia s.r.l. sulle relazioni di cui agli allegati b) e c)
- E. prospetto di costituzione del Fondo 2008
- F. prospetto contenente l'ipotesi di riparto del Fondo 2008
- G. prospetto contenente l'ipotesi di riparto del Fondo 2009

per informazioni:

Marina Guizzardi
telefono 051.622.81.34
fax 051.622.82.87
e-mail: m.guizzardi@comune.sanlazzaro.bo.it